PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

20.2.2006 PE 368.098v01-00

EMENDAMENTI 3-9

Progetto di relazione **(PE 367.821v01-00)**
di Michael Cashman
Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein

Proposta di decisione (COM(2005)0381 – C6-0254/2005– 2005/0159(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 3
Considerando 9

(9) È necessario che siano rispettate le condizioni d'ingresso stabilite all'articolo 5, paragrafo 1 ***della convenzione Schengen***, ad eccezione di quella figurante alla lettera b), poiché la presente decisione stabilisce un regime di equipollenza tra il visto di transito ed i documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein.	(9) È necessario che siano rispettate le condizioni d'ingresso stabilite all'articolo 5, paragrafo 1 ***del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)***, ad eccezione di quella figurante alla lettera b), poiché la presente decisione stabilisce un regime di equipollenza tra il visto di transito ed i documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein.

Or. en

Motivazione

Il servizio giuridico ha proposto di sostituire il riferimento alla convenzione Schengen con un riferimento al codice frontiere Schengen.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 4
Considerando 11

(11) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ***e*** rientra ***quindi*** nel settore ***definito*** all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione ***dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen***.	(11) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ***nell'ambito dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applcazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che*** rientra nel settore ***di cui*** all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione ***di tale accordo***.

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 5
Considerando 12

(12) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione da parte del Consiglio e non è quindi vincolata da essa né è tenuta ad applicarla. ***Nondimeno, poiché*** la presente decisione sviluppa l'acquis di Schengen a norma del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, entro sei mesi dalla data alla quale il Consiglio avrà adottato la presente	(12) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione da parte del Consiglio e non è quindi vincolata da essa né è tenuta ad applicarla. ***Visto che*** la presente decisione sviluppa l'acquis di Schengen a norma ***delle disposizioni*** del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, entro sei mesi dalla data alla quale il Consiglio avrà adottato la

decisione la Danimarca deciderà, ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo, se intende recepirla nel proprio diritto interno.	presente decisione la Danimarca deciderà, ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 6
Considerando 13

(13) La presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ***ai sensi degli articoli 4 e 5 del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea***. Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa ***all'adozione della presente decisione***, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla.	(13) La presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi ***della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[1]***. Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa ***all'adozione della decisione***, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla. ***[1] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.***

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 7
Considerando 14

(14) La presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi ***degli articoli 4 e 5 del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea***. Di conseguenza, l'Irlanda non partecipa ***all'adozione della presente decisione***, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla,	(14) La presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi ***della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[1]***. Di conseguenza, l'Irlanda non partecipa ***all'adozione della decisione***, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla, ***[1] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.***

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 8
Articolo 1, comma unico bis (nuovo)

L'attuazione della presente decisione non pregiudica i controlli sulle persone da effettuare alle frontiere esterne in conformità degli articoli 5-13 e 18-19 del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Or. en

Motivazione

Il Servizio giuridico ha proposto di includere l'articolo 5 del codice frontiere Schengen riguardante le condizioni di ingresso, al fine di coprire tutte le disposizioni relative ai controlli alle frontiere esterne.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 9
Articolo 5, comma unico bis (nuovo)

Essa si applica fino alla data in cui le disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione di applicazione di Schengen del 1990 entreranno in vigore per la Svizzera e il Liechtenstein ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[1].

Documento del Consiglio 13054/04 accessibile sul sito http://register.consilium.int

Or. en

Motivazione

Il nuovo comma è inteso a rispecchiare il carattere di transizione della proposta.